

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO L'AQUILA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITÀ E LE OPPORTUNITÀ FORMATIVE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA.

oooooooooooooooo

LE PARTI

- Visto il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale, siglato il 18 marzo 2003, concernente la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola per l'E.F. 2003;
- Visto il CCNL 2002-2005, artt. da 61 a 69;
- Vista la legge n. 440/1997, concernente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTA la legge n. 62/2000 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
- VISTA la Direttiva n° 47 del 13 maggio 2004, concernente la definizione degli obiettivi formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario – comparto scuola - a.s. 2004-2005;
- VISTA la legge 28.03.2003, n. 53 contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'Istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il D.L.vo n. 59 del 19.02.2004 concernente le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;
- VISTA la C.M. n° 29 del 05.03.2004: indicazioni ed Istruzioni relative al D. L.vo n° 59/04;
- VISTA la Direttiva n° 60 del 26.07.2004 relativa all'individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 2 della L. 440/97;
- VISTA la C.M. n° 66 del 02.08.2004: Finanziamento dei piani dell'offerta formativa e di formazione e aggiornamento nelle II. SS., in applicazione della L. 440/97 e della Direttiva attuativa n° 60/2004;
- VISTA l'Intesa sul sistema di formazione del personale A.T.A. del 20.07.2004, trasmessa con nota del M.I.U.R. prot. n° 2925/E/1/A del 29.07.2004, in particolare l'art. 6 che demanda alle contrattazioni regionali:
- La realizzazione operativa delle attività specifiche riportate nell'accordo stesso, con particolare riguardo all'organizzazione di quelle in presenza, alla definizione dei criteri per l'individuazione degli e tutor, alla determinazione dei contingenti e all'adozione di ogni utile elemento per favorire l'iniziativa formativa;
 - La scelta di attivare commissioni paritetiche con i compiti di definire gli obiettivi formativi e le modalità della programmazione annuale delle iniziative di formazione per i vari profili professionali, a partire dalle attività di qualificazione finalizzate ai passaggi di area e/o di profilo prof.le del personale ATA;

PREMESSO CHE:

- la scuola si pone quale punto di riferimento, capace di dare risposta concreta e coerente alle istanze provenienti dalla realtà territoriale in cui opera, assicurando, quale soggetto istituzionale a ciò preposto, il proprio contributo per garantire la formazione delle persone;
- l'autonomia scolastica, pienamente condivisa dai soggetti istituzionali e dalle parti Sociali interessate, ha riconosciuto alle singole istituzioni scolastiche spazi significativi nell'ambito dei quali realizzare le scelte più opportune e condivise, in considerazione della domanda di istruzione e formazione che il territorio esprime;
- il nuovo contesto, pertanto, rende necessaria una riflessione orientata alla ricerca di azioni formative, che possano offrire un'adeguata risposta, anche se differenziata per contenuti, obiettivi specifici e modalità di erogazione alle esigenze del personale docente, educativo ed ATA per garantirne, in ogni caso, lo sviluppo della professionalità e che, ove possibile, privilegino ipotesi tese a facilitarne, l'accesso ai nuovi profili ed alle nuove carriere, che saranno determinate a livello nazionale, secondo l'impegno assunto dalle Parti che hanno sottoscritto il C.C.N.L.;

L'anno 2005, il giorno nove del mese di marzo in L'Aquila, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in sede di negoziazione decentrata Regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

ED

i rappresentanti delle delegazioni sindacali sottoscriventi il presente contratto,

VIENE CONCORDATO

il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente i criteri, le opportunità e le modalità formative del personale docente, educativo ed ATA.

Parte I

Campo di applicazione – relazioni sindacali – informazione

ART. 1 - Campo di applicazione, finalità, durata

1. Il presente contratto si riferisce alle iniziative di formazione, finanziate con le risorse a tale scopo assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale, rivolte al personale docente, educativo ed ATA, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato della scuola statale dell'Abruzzo ed ha validità per le iniziative di formazione che saranno svolte nell'anno scolastico 2004/05.
2. Per realizzare la massima coerenza e sinergia le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono rese disponibili anche al personale delle scuole paritarie, fermo restando la precedenza al personale della scuola statale.
3. Potranno essere realizzati percorsi di formazione integrata, che prevedano la partecipazione contestuale di soggetti diversi, in presenza di finalità ed obiettivi comuni, utilizzando, per ciascuna categoria coinvolta, i finanziamenti specificamente assegnati.

4. Il presente Contratto conserva validità per l'intero a. s. 2004/2005 e comunque fino alla stipula di analogo contratto, restando comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni pattizie a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali nazionali.
5. Il presente Contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalle disposizioni normative e/o contrattuali vigenti e, in particolar modo, tenuto conto di quanto stabilito dal C.C.N.L. Scuola 24/7/03, dall'Accordo Nazionale del 20/7/04 (compreso il relativo Allegato Tecnico) e dall'Intesa Nazionale del 19/11/04, i quali costituiscono quindi anche la normativa di riferimento primaria per tutto quanto non espressamente indicato in questa sede.

ART. 2 – Livelli di contrattazione

I livelli di contrattazione sui temi della formazione in servizio sono previsti in sede regionale e d'istituto, sulla base del quadro normativo istituito dalla Legge 59/1997 e dal CCNL Scuola 2002/2005:

- Livello regionale, in relazione ai compiti di indirizzo, monitoraggio, stimolo e supporto all'innovazione, raccordo, promozione di progetti di formazione integrata, (progettazione e realizzazione di attività formative con il coinvolgimento di più soggetti che, nella loro diversità, interagiscono tra loro – Università, Scuola, Impresa, Formazione professionale, Enti locali ecc.), nonché di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate.
- Livello delle singole istituzioni scolastiche autonome, per l'attivazione di Piani annuali delle attività d'istituto finalizzati allo sviluppo professionale (art. 65 CCNL 2002-2005).

ART. 3 – Principi generali

1. La formazione del personale si inserisce in una strategia unitaria che, partendo dal momento dell'inserimento del dipendente all'interno dell'organizzazione, lo accompagna e lo sostenga per tutto l'arco della vita lavorativa assumendo la connotazione di formazione continua.
2. Per realizzare tali obiettivi, le parti concordano sulla necessità di individuare prevalentemente nelle singole istituzioni scolastiche ed educative il luogo privilegiato per progettare e realizzare le iniziative di formazione del personale fino ad assumere la configurazione di laboratori di sviluppo professionale, di approfondimenti disciplinari, trasversali e di ricerca metodologico-didattica.
3. Ne consegue la necessità di elaborare il Piano annuale di cui al citato art. 65 del CCNL 2002/05, la cui formulazione dovrà tenere conto, in stretta coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, della Direttiva Ministeriale annuale sulla formazione. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico ogni scuola, nella propria autonomia, individua i bisogni formativi del personale, coinvolgendo almeno un rappresentante del personale A.T.A. .
4. Per il personale ATA il D.S.G.A. predispone il piano formativo. Il Dirigente Scolastico, verificata la coerenza con gli obiettivi del POF e la congruenza delle quote ripartite fra tutte le tipologie e profili professionali, coordina le iniziative di tutto il personale, informando i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 CCNL 2002/05.

5. Tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività di formazione; ove necessario, per carenza di fondi, verrà garantita la precedenza a quello in servizio a tempo indeterminato.

ART. 4 – Informazione

Le parti si impegnano a consolidare forme di reciproca informazione sulle scelte in materia di formazione in servizio del personale della scuola, con particolare riferimento alle azioni connesse con impegni contrattuali, alla valorizzazione delle competenze presenti nel territorio regionale, alle forme di verifica, certificazione e monitoraggio delle attività.

ART. 5 – Fruizione del diritto alla formazione

1. Le modalità di partecipazione sono quelle elencate negli artt.61-62 del CCNL 2002/2005, che le Parti concordano di assumere integralmente.
2. Il personale docente ed educativo di prima nomina ha diritto a partecipare con precedenza assoluta alle attività di cui all'art. 440 del D. L.vo n. 297/94 rispetto a tutte le attività scolastiche di insegnamento e non di insegnamento, qualora coincidenti.
3. Il personale ATA ha diritto a partecipare alle attività di formazione secondo le modalità di cui all'art. 62, c. 4 CCNL Scuola 2002/2005. Detto personale, qualora partecipi a corsi organizzati oltre l'orario di servizio, per il numero di ore eccedenti l'orario stesso, programmate dal Consiglio d'Istituto/Circolo, sempre sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei Docenti e dall'Assemblea ATA, può fruire del compenso a carico del fondo dell'istituzione scolastica o, in alternativa ed a richiesta del dipendente, del recupero con riposi compensativi nell'anno scolastico.
4. Al personale che partecipa alle iniziative di formazione, spetta, ricorrendone le condizioni, la corresponsione del trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

Parte II

SISTEMA DELLA FORMAZIONE, AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO E LIVELLI DI ATTIVITÀ

Art. 6 – Criteri e livelli di intervento

Con i fondi degli anni finanziari 2004 e 2005, coerentemente con i principi ispiratori del CCNL, della Direttiva n° 47 del 13 maggio 2004 e dell'Intesa Nazionale MIUR-OO.SS. del 20-7-2004 sono individuati, in linea di massima, i criteri ed i livelli d'intervento di cui ai successivi articoli.

Art. 7 – Formazione del personale docente ed educativo

Per il personale docente gli interventi sono individuati, in linea di massima, come segue, in ordine prioritario:

Supporto ai processi di riforma

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, in relazione alle esigenze di adeguamento del Piano dell'offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione (contenuti nelle Indicazioni nazionali allegate al Decreto Legislativo n.59/2004, in attesa della definizione del successivo regolamento governativo), svilupperà, con le risorse assegnate, le azioni di formazione ritenute più pertinenti ai propri specifici bisogni formativi. In tale prospettiva gli interventi realizzati a livello nazionale e regionale saranno tesi ad integrare, nell'ambito di una più generale offerta formativa, le ulteriori azioni promosse dalle stesse scuole, anche associate in rete, dalle università, dalle associazioni disciplinari e professionali, dagli enti accreditati ecc., azioni che nel loro complesso costituiscono un insieme di opportunità autonomamente fruibili dalle singole istituzioni scolastiche.

Azioni rivolte allo svolgimento dell'anno di formazione del personale con contratto a tempo indeterminato neominato in ruolo;

- Azioni rivolte ai docenti di Italiano, Matematica e Scienze, soprattutto nelle Scuole di Istruzione Secondaria di primo grado e nel biennio delle Scuole di Istruzione Secondaria di secondo grado;
- Azioni perequative di formazione dei docenti in relazione agli specifici istituti contrattuali (per il personale delle scuole in ospedale, delle scuole carcerarie, dei corsi serali, delle classi di concorso in esubero e degli ITP);
- Azioni rivolte ai docenti di sostegno nonché realizzazione di percorsi formativi per gli insegnanti curricolari per l'integrazione degli alunni diversamente abili, anche con riferimento alla eventuale conclusione, in presenza di espressa autorizzazione del Miur, del corso avviato e non portato a termine presso il Convitto dell'Aquila.
- Azioni rivolte al potenziamento delle funzioni di tutoring e ad agevolare la fruizione di interventi di formazione integrata (in presenza, e-learning, FAD);
- Azioni di sostegno a favore del personale docente ed educativo, che consentano una partecipazione professionalmente consapevole all'offerta formativa integrata (IFTTS, EDA, obbligo formativo, alternanza scuola/lavoro, ecc.), avviata anche in forma sperimentale;
- Azioni di formazione su tipologie professionali, tenendo conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio;
- Gli ulteriori obiettivi strategici indicati nell'art. 3 della Direttiva n° 47 del 13.05.2004 possono essere programmati dalle singole Istituzioni Scolastiche sulla base delle specifiche esigenze locali.

Art. 8 - Personale ATA

1. Per il personale ATA, i criteri, le modalità e le finalità della formazione sono definiti dai successivi articoli da 9 a 14.

2 - L'obiettivo prioritario è creare le condizioni affinché nella regione possano essere raggiunti gli obiettivi indicati nel C.C.N.L. Scuola 24/7/2003, nella Direttiva Ministeriale n. 47 del 13.5.04, nell'Accordo Nazionale del 20.7.04 e nell'Intesa Nazionale del 19.11.04, attraverso la definizione di un piano programmatico con finalità pluriennali, relativamente alle opportunità formative finalizzate alla qualificazione professionale del Personale A.T.A. di ruolo e supplente annuale (con nomina almeno fino al 30 giugno) in servizio in Scuole statali, durante l'a.s. 2004/2005, e in subordine i supplenti temporanei in servizio entro il 30.3.2005, che abbiano maturato un servizio di almeno 30 giorni anche non continuativi nel corrente anno scolastico.

Art. 9 - Impianto organizzativo

1. Tenuto conto che sono aperte le procedure di accreditamento ad INDIRE, l'U.S.R. inviterà i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche regionali a dare informazione a tutto il personale ATA (compreso quello a qualsiasi titolo distaccato), a presentare richiesta di partecipazione alle attività di formazione.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale procederà alla determinazione delle linee guida per il coordinamento dell'attività formativa sulla base della presente contrattazione ed alla rilevazione dello stato delle attività di formazione del personale ATA già avviate in applicazione della Contrattazione Regionale del 2 ottobre 2003, al fine di evitare che tali attività si sovrappongano con quelle oggetto della presente contrattazione.
3. La programmazione, l'istituzione, la gestione, il coordinamento dei Corsi di Qualificazione di cui al successivo art. 10 sono garantiti dalla Direzione Scolastica Regionale con la collaborazione dei C.S.A. territorialmente competenti, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla presente contrattazione. Sarà assicurata la piena e sistematica trasparenza all'insieme delle procedure adottate.
4. La programmazione, l'istituzione, la gestione, la realizzazione ed i costi dei Corsi di cui al successivo art. 10 (ivi comprese la nomina ed il coordinamento degli "E-TUTOR" di cui agli artt. 2 e 6 dell'Accordo Nazionale del 20/7/04), vengono tempestivamente comunicati, per iscritto, dalla Direzione Scolastica Regionale alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto, le quali hanno facoltà di attivare in merito le procedure di cui al successivo art. 19.
5. Una volta ultimate le procedure relative all'organizzazione dei corsi, entro un mese dall'inizio dei corsi medesimi, le parti si incontrano per verificare lo stato di avanzamento degli stessi e per confrontarsi su eventuali problematiche.

Art. 10 – Destinatari e finalità dei Corsi di Qualificazione. Criteri di accesso.

1. Ove le risorse finanziarie al momento disponibili risultino insufficienti, la partecipazione alla formazione potrà essere programmata nel tempo, tenendo conto del numero dei partecipanti alle attività formative.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8, alla frequenza dei corsi di qualificazione accede in via prioritaria il personale assunto a tempo indeterminato ed in subordine il personale supplente annuale o con nomina fino al 30 giugno ed, in subordine, i supplenti temporanei di cui all'art.8, secondo i criteri seguenti:
 - Priorità, per i moduli finanziati con la presente contrattazione, al personale che ha svolto già le ex funzioni aggiuntive di cui all'art. 50 del CCNI 31-8-1999 ed in particolare:
 - a. Per il personale Assistente amministrativo precedenza per le funzioni attinenti il coordinamento di area con funzione vicaria del DSGA, e per coloro che siano in possesso della Patente europea (EDP);
 - b. Per il personale Collaboratore scolastico, con precedenza per coloro che hanno svolto funzioni di supporto e di vigilanza agli alunni diversamente abili e funzioni attinenti alla cura dell'igiene personale delle/i bambine/i della scuola dell'infanzia;
 - c. Per il personale assistente tecnico, guardarobieri, cuochi e infermieri, con precedenza per chi ha svolto la funzione aggiuntiva di cui all'art. 50 del CCNI 31.08.1999.

N.B.: Il personale con un'anzianità di servizio fino a 34 anni, alla data di scadenza per l'iscrizione alla formazione (30.03.2005), sarà ammesso alla formazione con precedenza rispetto a coloro che vantano un'anzianità maggiore.

3. I percorsi formativi, al termine dei quali a ciascun partecipante è rilasciato un attestato finale comprensivo della certificazione degli apprendimenti, sono finalizzati alla qualificazione del personale A.T.A. di cui all'articolo 3 dell'Accordo nazionale del 20.07.2004. La definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi è demandata alla contrattazione nazionale integrativa di cui all'art.48, comma 1, lettera a) del CCNL del 24.7.2003.
4. Il personale iscritto ad uno dei Corsi di Qualificazione di cui al presente articolo, che non possa completarne l'iter formativo a causa di impedimenti oggettivi documentabili e, comunque, con tutta evidenza indipendenti dalla propria volontà, ha diritto a partecipare a successivo analogo corso.
5. Il personale di ruolo in un profilo professionale con incarico annuale in altro profilo professionale ai sensi dell'art.58 del CCNL, può scegliere di presentare domanda per il profilo di titolarità o per quello riferito all'incarico annuale.
6. Il personale A.T.A., comandato e/o utilizzato presso la Direzione Scolastica Regionale e sue articolazioni territoriali e l'I.R.R.E. e/o con distacco sindacale, ha diritto a partecipare, a domanda, ai Corsi di Qualificazione di cui al presente articolo.
7. Al termine delle attività formative il Direttore del corso rilascerà apposita attestazione dalla quale deve risultare:
 - La denominazione del corso;

- Il numero delle ore costituenti il corso e quelle effettivamente frequentate;
 - Certificazione individuale e documentata degli apprendimenti ed il rilascio di un attestato finale.
8. L'attestato finale sarà speso come credito formativo e professionale valutabile in relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 4 dell'accordo nazionale del 20.7.2004.

Art. 11 - Individuazione delle sedi di corso e dei direttori

1. La Direzione Scolastica Regionale, in collaborazione con i competenti C.S.A., organizza la formazione in presenza presso istituzioni scolastiche o, in subordine, presso strutture diverse che, per la loro peculiare ubicazione territoriale e la facile raggiungibilità, nonché per la strumentazione tecnica a disposizione, siano effettivamente atte a favorire e promuovere in modo permanente la più ampia partecipazione possibile ai Corsi di cui al precedente articolo 10. I corsi saranno svolti prioritariamente nell'ambito territoriale del distretto scolastico di servizio degli interessati e, in subordine, nella provincia di servizio.
2. Le attività di autoapprendimento attraverso l'utilizzo di prodotti multimediali, sia OFF LINE che ON LINE, saranno assicurate, nei limiti delle effettive disponibilità, in ciascuna Scuola, mediante il funzionamento di una o più postazioni informatiche adeguatamente attrezzate ed in orari preventivamente concordati con le Istituzioni Scolastiche, sentite le R.S.U..
3. Per la durata del Corso di Qualificazione, ciascun dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti, compreso il tempo necessario per eventuali spostamenti dalla sede di servizio a quella per la formazione.
4. Sulle modalità di svolgimento dei corsi e sulla organizzazione delle attività sarà data preventiva informazione alla R.S.U della scuola in appositi incontri con il Dirigente Scolastico. Le R.S.U. della scuola concerteranno le modalità di fruizione del corso on-line per contemperare tale diritto con le esigenze di servizio nella scuola. .
5. Le sedi di corso dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
 - adeguati spazi e strutture;
 - laboratorio di informatica in rete;
 - personale tecnico.
6. Il Dirigente scolastico operante nella sede del corso svolgerà le funzioni di Direttore dei corsi. Ciascun direttore può dirigere più corsi, preferibilmente tutti quelli svolti nella scuola per un dato profilo prof.le (amministrativo, tecnico, ausiliario). Sarà cura dell'U.S.R., in

collaborazione con i C.S.A., provvedere all'individuazione delle sedi e dei direttori di corsi, sulla base delle disponibilità acquisite.

7. I gruppi in presenza saranno organizzati dalla Direzione Generale in collaborazione con i CC.SS.AA., in modo da garantire la funzionalità del servizio nelle scuole, ripartendo il personale proveniente dalla medesima scuola su corsi diversi dello stesso ambito territoriale.
8. Ove non sia possibile per motivi oggettivi la formazione nella scuola di titolarità o di servizio, sarà data la possibilità di utilizzare le strutture delle scuole viciniori.

**Art. 12 – Incarichi di direzione e supporto amministrativo, tecnico e laboratoriale.
Individuazione dell'*e-tutor***

1. Gli *e-tutor* dovranno essere individuati dall'U.S.R. in collaborazione con i C.S.A., tra il personale ATA o docente sulla base della rilevazione delle disponibilità del personale interessato, da acquisire tramite apposita circolare.
2. Oltre a documentare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 dell'*Allegato tecnico* (competenze informatiche di base; conoscenze relative al contenuto del piano di formazione; abilità relazionali e di gestione dei gruppi) all'Intesa del 20-7-2004, alla dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di *e-tutor*, gli interessati potranno allegare un *curriculum vitae* sottoscritto dagli interessati da cui risultino eventuali altri titoli e requisiti, elencati come di seguito, in ordine di priorità:
 - esperienza pregressa come formatore;
 - incarico nella qualifica di Direttore SGA;
 - incarico di coordinatore d'area (ex funzione art. 50 CCNI 31-8-99).
3. L'U.S.R. curerà la tenuta dell'elenco degli *e-tutor*. Nell'assegnazione dell'incarico sarà data precedenza a coloro che siano in possesso del maggior numero di titoli tra quelli richiesti dall'art. 5 del suddetto accordo e tra quelli sopra descritti.
4. A parità di titoli sarà data precedenza al personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo che negli anni scolastici precedenti abbia già collaborato con l'Amministrazione Scolastica per incarichi di docenza e/o tutoraggio nell'ambito di percorsi formativi rivolti al personale della Scuola statale.
5. Gli *e-tutor* individuati fra il personale docente ed educativo saranno impegnati nella formazione dei collaboratori scolastici.
6. L'Ufficio Scolastico Regionale, facendo ricorso ai tutor senior formati dall'INDIRE, assicurerà, prima e durante la formazione, interventi e percorsi di coordinamento, supporto, assistenza ed accompagnamento agli *e-tutor* individuati.

Art. 13 - Commissione Paritetica formazione ATA

1. È istituita, ai sensi dell'art. 7 dell'Intesa nazionale del 20 luglio 2004, una Commissione regionale paritetica tra l'U.S.R. e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, di durata biennale rinnovabile, integrabile con la presenza di esperti.
2. Detta Commissione è composta da otto membri di cui quattro di designazione sindacale e quattro rappresentativi dell'Ufficio Scolastico Regionale.
3. La Commissione Paritetica indicherà gli obiettivi formativi e le modalità della programmazione delle iniziative di formazione per i vari profili professionali ATA, a partire dalle attività di qualificazione, in coerenza con le indicazioni contenute nelle direttive generali sulla formazione, con gli accordi contrattuali vigenti e con quelli che saranno stipulati in materia.

PARTE III

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Art. 14 - Disponibilità e ripartizione delle risorse finanziarie

1. Premesso che per il personale A.T.A., secondo l'art. 5 (Risorse finanziarie) dell'Intesa del 20.07.2004, i fabbisogni formativi potranno essere programmati nel tempo in relazione alle motivazioni ivi presenti, nell'E.F. 2004, le risorse assegnate alla Direzione Generale ammontano a € 684.941.
2. Euro 66.106 sono stati assegnati per la formazione dei docenti di sostegno. Sono altresì disponibili € 40.000 non utilizzati nei precedenti EE.FF. e relativi sempre alla formazione, più ulteriori € 47.370,22 residuati. Sono anche disponibili € 30.000 destinati alla Direzione Scolastica Generale e non utilizzati nell'E.F. 2003, per un totale di € 117.370,22.
3. La ripartizione delle risorse finanziarie è effettuata come segue:
 - A. il 45% di € 684.941, pari a € 308.223,45, viene destinato a tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni;
 - B. il 35% di € 684.941, pari a € 239.729,35, a tutte le Istituzioni Scolastiche, incluse quelle secondarie di secondo grado, sempre in misura proporzionale al numero delle unità educative ed al numero degli alunni;
 - C. la somma di € 117.370,22, corrispondente alle somme non utilizzate negli esercizi precedenti (€ 40.000,00, + € 47.370,22, + € 30.000,00) è finalizzata alla specifica formazione del personale ATA.
 - D. il 20% di € 684.941, pari a € 136.988,20, a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per interventi nazionali e regionali di formazione a sostegno della riforma, per interventi perequativi e di supporto alle scuole, per la formazione dei D.S.G.A. neoimmessi in ruolo, nonché per l'attuazione del monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla L. 440/1997, da effettuare a livello regionale in base ad una serie di parametri fissati a livello nazionale (sub

lettere da a) ad e) del punto 1) della Direttiva 60/2004. € 10.000 saranno altresì destinati alla formazione del personale ATA.

4. Le quote di cui alle lettere A. e B. del precedente comma verranno suddivise tra i singoli CC.SS.AA., per la successiva distribuzione alle scuole, sulla base dei criteri oggettivi così definiti:
 - l'85% della quota è ripartita in modo proporzionale al numero della dotazione organica di diritto di tutto il personale;
 - il 5% viene diviso in parti uguali fra le scuole capofila di reti e le scuole titolari di CTP;
 - il 10% in modo proporzionale al numero di sezioni e/o plessi ricadenti nella medesima istituzione scolastica.
5. La quota di cui alla lettera C. sarà destinata anche alla formazione del personale D.S.G.A. neoimmesso in ruolo. Il costo per ciascun corso rivolto alle altre qualifiche professionali ATA è di circa 1000 euro per max 25 corsisti.
6. Tutto il personale interessato può produrre domanda di ammissione ai corsi. Il numero degli ammessi ai corsi sarà ripartito in proporzione alle dotazioni organiche di ciascuna provincia, distinta per profilo.
7. Eventuali residui non utilizzabili ai fini della formazione del personale Ata saranno destinati ad incrementare le voci previste dalla precedente lettera C. .

Art. 15 - Standard organizzativi e di costo

1. Gli standard organizzativi e di costo, così come previsto dall'art.11, comma 4, CCNI 31.8.1999, si intendono qui integralmente richiamati, se e per quanto ancora applicabili. In particolare per la formazione del personale ATA si intende integralmente richiamato l'*Allegato tecnico* dell'Intesa sul sistema di formazione del personale A.T.A. del 20.07.2004, trasmessa con nota del M.I.U.R. prot. n° 2925/E/1/A del 29.07.2004.

Art. 16 – I soggetti che offrono formazione. Criteri di partecipazione

1. Appare essenziale promuovere collaborazioni formalizzate con soggetti accreditati e qualificati e utilizzare le competenze e le responsabilità in materia di gestione della formazione in servizio, presenti in Abruzzo. A tal fine potranno essere stipulati appositi protocolli di intesa con le Sedi Universitarie anche in consorzio tra loro e/o con l'attivazione di un sistema di rete, con le Istituzioni Scientifiche, con l'IRRE, INDIRE, INVALSI, con le Associazioni e con le Autonomie Locali.
2. Le istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, possono essere individuate per la collaborazione tecnica, organizzativa e amministrativa nella realizzazione delle attività di formazione del personale e come centri cui far confluire i fondi necessari per l'attuazione degli interventi formativi.

Art. 17 – Organismo Regionale di monitoraggio

1. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale funziona un organismo di supporto e monitoraggio per le iniziative di formazione e la loro incidenza sulle pratiche didattiche, le modalità di assolvimento del diritto alla formazione per tutti gli operatori, in vista del miglioramento del sistema della formazione.
2. I dati di conoscenza e le riflessioni raccolte supporteranno la Direzione Generale nella determinazione delle politiche scolastiche inerenti la formazione.
3. Detto organismo incontra le OO.SS. di comparto almeno una volta ogni 6 mesi per assumere le informazioni tecniche necessarie all'elaborazione dei criteri di verifica dei risultati delle attività di formazione.

Art. 18 – Interpretazione autentica e Ricorsi

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto trova applicazione l'art. 2 del CCNL 24-7-2003.
2. Le parti s'impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali durante la procedura di interpretazione autentica.
3. Contro i provvedimenti adottati dai Dirigenti Scolastici, inerenti il presente contratto, gli interessati possono produrre ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi dell'art 63 del D. L.vo 30-3-2001, n. 165 (S.O. della G.U. n. 106 del 9-5-2001), previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 130 del CCNL del 24-7-2003, ovvero ai sensi dell'art. 65 del predetto D. L.vo.
4. Resta ferma la possibilità di ricorrere alla procedura sperimentale di raffreddamento dell'eventuale conflittualità contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica di cui all'articolo 4 lettera c) del CCNL 2002/2005 ed al relativo accordo regionale del 2/8/2004.

ART. 19 – Norma finale

1. Il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Scolastica Regionale per l'Abruzzo.
2. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura del dell'Ufficio Scolastico Regionale, entro 5 giorni alla stipula. Esso sarà pubblicato all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione.

LE PARTI FIRMATARIE

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

DELEGAZIONE SINDACALE

F.TO Dott. SANDRO SANTILLI

----- F.TO CGIL-FLC (P. Bonifaci) _____

----- F.TO CISL-SCUOLA (R. Pengue) _____

----- F.TO UIL-SCUOLA (E. Taglieri) _____

----- F.TO SNALS-Confasal (P. Palmieri) _____